



SENTENZA N. 44/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al n. **70163** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv. Angelo Capaccio, contro Ministero della Difesa;

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con il ricorso in atti il ricorrente, già militare di leva risultato idoneo alla visita, esponeva che nel corso di esercitazioni presso il poligono di tiro, a causa dei forti rumori, aveva riportato diagnosi di *"anacusia dx"*; chiedeva pertanto il riconoscimento della causa di servizio, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata.

Si costituiva il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto della domanda.

La causa, previo espletamento di CTU medico-legale, veniva decisa all'odierna udienza, mediante pubblicazione del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

La domanda è infondata.

Dalla CTU versata in atti, e la cui motivazione costituisce parte integrante della presente sentenza, si evince che il ricorrente, a seguito dell'esercitazione di tiro del 21.12.1990, riportò una totale perdita dell'udito all'orecchio destro, restando invece inalterata la capacità uditiva dell'orecchio sinistro. La perdita dell'udito venne diagnosticata a seguito di ricovero presso l'Ospedale Militare in data 28/1/1991, ossia ad un mese e sette giorni dall'evento traumatico; si legge nell'anamnesi patologica che il ricorrente, a partire dal mese di dicembre, accusò *"febbre, dolori alla nuca, acufeni, secrezioni di colore giallo con tracce di sangue all'orecchio destro"*.

Rappresenta quindi l'organo tecnico *"come siano ben noti in letteratura casi di 'ipoacusia' neurosensoriale monolaterale, esiti di trauma acustico"* e che, vista la scheda tecnica del fucile utilizzato, in grado di provocare detonazioni superiori a 120 db, *"non è in discussione la capacità lesiva delle detonazioni che le armi sono in grado di produrre nell'apparato uditivo non protetto"*, evidenziando tuttavia che *"il danno occorso non ha provocato una ipoacusia"*.

*monolaterale attesa (che potrebbe giustificare anche la normoacusia controlaterale) ma una perdita totale uditiva destra, immediata, acuta e irreversibile, e di grado tale da essere del tutto improbabile l'assenza di qualsivoglia danno all'orecchio sinistro".*

Rileva il Collegio medico che *"il danno acustico acuto non si presenta mai come totale anacusia, ma con una curva audiometrica a cucchiaio, predittiva della perdita parziale a determinate frequenze (medio-alte/alte), che può nel tempo peggiorare a seconda della lesività neurologica che lo sparo è stato in grado di ingenerare sull'orecchio interno, ma mai una totale ed irrecuperabile perdita di capacità uditiva".*

L'anacusia può invero derivare, oltre che da malattie infettive ed altre patologie (v. pag. 9 della relazione, in atti), altresì da esposizione prolungata a rumori forti, laddove nel caso di specie si è trattato di un unico episodio scatenante; a tale proposito, rileva il CML come non sia stato possibile reperire in letteratura casistica di anacusia improvvisa (totale e monolaterale), determinatasi in pochissimo tempo in conseguenza di un trauma acustico cd. da sparo, precisando altresì come l'orecchio interessato *"non sia sempre direttamente correlato con il lato di attenzione della deflagrazione nelle armi pistola/fucile... bisogna in coscienza ammettere come appaia alquanto inverosimile e scientificamente non giustificabile che una singola esercitazione di tiro possa aver determinato un danno non previsto in letteratura, di così elevata entità e ad espressione unilaterale lasciando praticamente indenne, ad un mese dall'evento, ma anche ai giorni nostri, l'orecchio controlaterale".*

A giudizio dell'Organo tecnico, in conseguenza di quanto innanzi riportato, tale infermità non può essere giudicata dipendente da eventi di servizio, i quali non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti.

In sostanza, l'intensità della detonazione, se tale da provocare immediata e totale perdita dell'udito ad un orecchio -senza passare per la fase intermedia della ipoacusia- avrebbe dovuto provocare danni anche all'orecchio sinistro, ciò che non è avvenuto, neanche in minima parte.

Ha concluso l'Organo tecnico che l'anacusia dx, di cui non è possibile determinare con certezza il momento di insorgenza, appare scorrelata dall'evento traumatico occorso durante il periodo di leva ed è pertanto non dipendente da causa di servizio.

La valutazione tecnica appare condivisibile. Non si ravvisano invero vizi motivazionali, evidenti *ictu oculi*, che inficino l'attendibilità del richiamato parere, che è sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi E. 300,00.

Così deciso in Napoli, all'udienza del giorno 6/2/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

**IL GIUDICE UNICO**

**Dr. Marzia de Falco**

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA*

*12.02.2025*

*Il Direttore della segreteria*

Maurizio Lanzilli